

Allegato 1.1 – Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale relativi a progetti di investimento		
1	È possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di più macchine?	Sì, ma solo se tutte le macchine sono riconducibili alla medesima tipologia di intervento indicata in fase di domanda. Nel caso in cui il progetto preveda la sostituzione di più macchine e la tipologia di intervento preveda la sostituzione come obbligo, il numero delle macchine da acquistare non può essere superiore a quello delle macchine da sostituire.
2	È possibile chiedere il finanziamento per l'acquisto di trattori?	No.
3	Nel caso di acquisto di macchine con sostituzione di macchine già di proprietà dell'impresa, è possibile comprendere nell'allestimento della nuova macchina le attrezzature intercambiabili già presenti nell'allestimento di quella da sostituire?	No. L'allestimento della nuova macchina può comprendere solo accessori/utensili.
4	Nel caso di macchine movimento terra previste in alcune tipologie di intervento, l'indicazione di macchine compatte è riferibile a quelle da alienare e/o a quelle da acquistare?	Il rispetto di tale requisito è riferito alle macchine da acquistare. Quelle da alienare possono avere anche massa operativa eccedente quella riferita alle macchine compatte così come definite al punto 3.1.1 della norma UNI EN ISO 6165:2012. Quanto indicato è attinente alle tipologie di macchine definite nella medesima norma.
5	Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della piena proprietà del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell'impresa?	Ai fini dell'Avviso pubblico (art. 18) la piena proprietà da parte dell'impresa non può essere autocertificata ma deve essere dimostrata solo con prove documentali; in tal senso i documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene e i suoi dati identificativi (ad es. marca, modello, targa, matricola, ecc.) con una data dalla quale possa essere desunta oggettivamente l'informazione e il contestuale riferimento al proprietario; ad esempio l'atto di acquisto registrato, fattura di acquisto con riscontro della transazione economica, libro dei cespiti ammortizzabili, libro inventari, contratti, fatture di manutenzione, carta di circolazione, certificato di assicurazione, atto notarile di cessione ramo d'Azienda, ecc.
6	Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della data di immissione sul mercato del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell'impresa?	Ai fini dell'Avviso pubblico (art. 18) la data di immissione sul mercato del bene che si intende sostituire non può essere autocertificata ma deve essere dimostrata solo con prove documentali; in tal senso i documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico,

		oggettivi, in cui compare il bene e i suoi dati identificativi con una data dalla quale possa essere desunta l'informazione; ad esempio l'atto di acquisto/vendita registrato, fatture di acquisto con riscontro della transazione economica, contratti e fatture di manutenzione, documentazione del fabbricante, carta di circolazione, certificato di assicurazione, atto notarile di cessione ramo d'Azienda, ecc.
7	Il punto 3 dell'Allegato prevede che "le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono essere di analogo tipo". Cosa si intende per macchine di analogo tipo? È possibile fare qualche esempio?	Due macchine di analogo tipo, o tipologia, sono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate). Ad esempio, nell'ambito delle macchine movimento terra, due macchine denominate "pala caricatrice" sono dello stesso tipo. La pala caricatrice non è però assimilabile per tipo a un escavatore o a un dumper. Analogamente, nell'ambito delle macchine di sollevamento, la gru a torre è diversa come tipo da una autogrù. I medesimi concetti di analogia sono riferibili a macchine fisse installate nei luoghi di lavoro (ad esempio torni e frese, ecc.)
8	Il punto 3 dell'Allegato prevede che "le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono avere allestimento equivalente in termini accessori/utensili. Cosa si intende per allestimento equivalente?	Ai fini dell'Avviso per "allestimento equivalente" delle macchine da acquistare rispetto a quelle da sostituire si intende che: <ul style="list-style-type: none">• gli utensili abbinati alle macchine da acquistare siano analoghi e in generale in numero non superiore a quelli utilizzati; in ogni caso dovranno essere funzionali all'esecuzione delle applicazioni/lavorazioni cui la macchina da alienare era dedicata;• l'allestimento della macchina da acquistare può comprendere accessori opzionali forniti dal fabbricante, legati al progresso tecnologico e non presenti nella macchina da alienare, purché non aggiungano nuove applicazioni/lavorazioni a quelle cui la macchina da alienare era dedicata. Ciò fatte salve situazioni particolari debitamente motivate nella perizia asseverata, derivanti dall'impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti ed in linea con le finalità dell'Avviso Pubblico e fermo restando il rispetto del requisito di miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.
9	Sono finanziabili macchine i cui allestimenti prevedano i sistemi di guida automatica?	Fatto salvo il rispetto dei requisiti dell'Allegato, occorre distinguere due situazioni: <ul style="list-style-type: none">a) il sistema è presente nel listino della macchina e installato dal fabbricante della macchina stessa; in questo caso il sistema è finanziabile. In fase di rendicontazione dovrà essere inviato uno

		<p>stralcio del libretto delle istruzioni contenente riferimenti al sistema di guida automatica;</p> <p>il sistema di guida automatica è installato da un soggetto diverso dal fabbricante della macchina (cd. after-market); in questo caso il sistema non è finanziabile. Inoltre, tenuto conto che l'installazione del sistema di guida automatica interessa aspetti riguardanti non solo la sua rispondenza ai requisiti di sicurezza specificati nella norma ISO 10975:2009 ma anche i RES della direttiva macchine e la compatibilità del sistema con la macchina oggetto di finanziamento, l'ammissibilità della macchina sarà subordinata agli approfondimenti effettuati caso per caso, dipendenti anche dalle norme tecniche specifiche per la tipologia di macchina richiesta.</p>
10	Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine, quali sono le regole da seguire per alienare gli accessori e gli utensili del loro allestimento?	Per quanto riguarda gli accessori/utensili ammissibili in un contesto di equivalenza, la loro alienazione segue i medesimi criteri definiti per la macchina di cui fanno parte, contenuti all'interno della Tipologia di intervento selezionato.
11	Quali documenti possono essere inviati in rendicontazione per attestare la rottamazione delle macchine sostituite?	In fase di rendicontazione l'impresa dovrà inviare i documenti rilasciati dal trasportatore o dal centro autorizzato di raccolta e demolizione, ossia uno dei seguenti: certificato di rottamazione (CRD), quarta copia del formulario rifiuti (per conferimento del bene da parte di trasportatore autorizzato) o dichiarazione di presa in carico da parte del centro (per consegna diretta del bene da parte dell'impresa).
12	Ai fini dell'acquisizione del punteggio per l'adozione di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro certificato, può essere accettato un certificato del sistema di gestione relativo alla norma ISO 45001:2018?	<p>Si. Benché l'Allegato si riferisca alla norma UNI EN ISO 45001:2023, è possibile presentare certificati anche secondo le norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • XXX EN ISO 45001:23 (dove "XXX" rappresenta l'acronimo dell'ente di normazione nazionale non italiano, come ad esempio BS o DIN); • ISO 45001:2018; • ISO 45001:2018/Amd 1:2024; • XXX EN ISO 45001:2023/A1:2024 (dove "XXX" rappresenta l'acronimo dell'ente di normazione nazionale non italiano). <p>Si rammenta che, come richiesto dall'Allegato, la certificazione deve essere stata rilasciata in data non successiva alla pubblicazione del bando e la sua validità deve comprendere il periodo di inizio e fine della procedura di compilazione della domanda.</p>

Quesiti relativi alla Riduzione del Rischio chimico Tipologia di intervento a)

13	È possibile realizzare un intervento di riduzione del rischio da agenti chimici diversi attraverso l'acquisto di più tipi di beni tra quelli previsti dalla Tipologia di intervento a)?	Sì.
14	Nel caso di sostituzione di un bene, dove possono essere reperiti i relativi dati tecnici?	I dati tecnici del bene da sostituire possono essere reperiti nella documentazione tecnica del fabbricante o, in alternativa, possono essere misurati secondo le norme tecniche di riferimento.
15	Si può presentare un progetto di riduzione del rischio da agenti chimici che comprenda l'installazione di impianti in alcuni reparti e, in altri, la sostituzione o l'ampliamento di quelli esistenti?	Sì.
16	È possibile chiedere il finanziamento per l'acquisto di sistemi di aspirazione carrellati?	No. I sistemi di aspirazione carrellati non rientrano tra i beni finanziabili elencati nella Tipologia di intervento a) dell'Allegato.

Quesiti relativi alla Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di macchine Tipologia di intervento b)		
17	<p>Nel caso di un progetto di sostituzione di macchine, in che modo bisogna procedere per esprimere la "valutazione del rischio atteso dopo l'intervento, con medesima metodologia utilizzata per la valutazione del rischio ante intervento"?</p>	<p>Una volta soddisfatte le condizioni iniziali relative all'emissione della macchina da alienare (livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A dichiarato dal fabbricante superiore a 85 dB(A) e ai livelli di emissione (pressione sonora e potenza acustica dichiarati dai fabbricanti) di ogni macchina da acquistare che devono essere inferiori a quelli della rispettiva macchina da alienare (così come dichiarati dai rispettivi fabbricanti) di almeno 3 dB(A), la valutazione del rischio atteso è una stima del miglioramento globale prodotto dalla/e sostituzione/i delle macchine che il progetto prevede rispetto alla situazione ante operam. A tal proposito, oltre alle informazioni già in possesso dell'impresa e indicate nella perizia asseverata (attività, modalità operative, tempi, mansioni ecc.), i necessari contributi dei livelli di pressione sonora delle macchine da acquistare, per la stima di LEX,8h o LEX,w della nuova esposizione, potranno essere dedotti utilizzando i relativi valori di emissione sonora, nonché i nuovi tempi di utilizzo delle stesse.</p>
18	<p>Nel caso in cui il livello di emissione della pressione acustica della macchina da acquistare sia inferiore o uguale a 80 dB(A) e non sia dichiarato dal fabbricante il valore della potenza sonora in quanto non reso obbligatorio neanche da altre disposizioni legislative, è necessario comunque fornire tale valore?</p>	<p>No, qualora non sia dichiarato il valore della potenza sonora L_{WA} da parte del fabbricante, in quanto il livello di emissione della pressione acustica L_pA è inferiore o uguale a 80 dB(A), si procede al confronto del solo L_pA.</p>
Quesiti relativi alla Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche Tipologia di intervento c)		
19	<p>Cosa si intende per "valori di emissione vibratoria"? Si riferiscono solo alla macchina da acquistare? Quali sono le modalità ammesse per la loro determinazione?</p>	<p>Per "valori di emissione vibratoria" si intendono i valori di emissione vibratoria dichiarati dal fabbricante della macchina in base alle norme europee armonizzate relative alle metodiche di misura delle vibrazioni, emesse dagli organismi di normalizzazione europei o internazionali. I valori di emissione vibratoria devono essere riportati e documentati sia per la macchina da sostituire che per quella da acquistare.</p>
20	<p>È possibile utilizzare fattori correttivi di cui al Rapporto Tecnico UNI CEN/TR 15350:2013? Se sì, in che limiti?</p>	<p>È ammissibile l'uso dei fattori correttivi di cui al UNI CEN/TR 15350:2013 in fase di redazione del DVR relativamente al solo rischio vibrazioni mano-braccio (HAV) e solo applicandoli ai valori dichiarati dal fabbricante della macchina da sostituire. Si ricorda, infatti, che i fattori moltiplicativi correttivi non sono previsti né dal d.lgs. 81/08 né dalla norma UNI EN 5349-1:2004, anche se è</p>

		<p>prassi consolidata, per alcune tipologie di macchine che generano vibrazioni al sistema mano-braccio, il loro utilizzo ai fini prevenzionali per tener conto delle discrepanze rilevate tra i valori di vibrazione misurati in campo e quelli di emissione dichiarati dai fabbricanti.</p>
21	Come si deve tener conto della deviazione standard nei valori di emissione vibratoria?	<p>L'uso della deviazione standard non è obbligatorio. È necessario tuttavia, per la confrontabilità, che i valori di emissione vibratoria della macchina da sostituire e di quella da acquistare siano o entrambi comprensivi o entrambi non comprensivi della deviazione standard.</p>
22	In che modo bisogna procedere per esprimere la "valutazione del rischio atteso dopo l'intervento", effettuata con la stessa metodologia per la valutazione del rischio ante intervento?	<p>Una volta soddisfatte le condizioni iniziali per la macchina da alienare (valore di emissione vibratoria dichiarato dal fabbricante superiore a quanto sancito per il valore di azione - corpo intero o mano/braccio) e la diminuzione di almeno il 20% tra il valore di emissione vibratoria di ogni macchina da alienare e quello della rispettiva macchina da acquistare (così come dichiarati dai rispettivi fabbricanti), la valutazione del rischio atteso è da considerarsi una stima del miglioramento globale prodotto dalla/e sostituzione/i delle macchine che il progetto prevede rispetto alla situazione ante operam. A tal proposito, oltre alle informazioni già in possesso dell'impresa e indicate nella perizia asseverata (attività, modalità operative, tempi di utilizzo, mansioni, ecc.), i contributi dei valori di accelerazione delle macchine da acquistare, necessari per la stima di A(8) nella nuova esposizione, potranno essere dedotti utilizzando i relativi valori di emissione vibratoria nonché i nuovi tempi di utilizzo delle stesse.</p>
23	Nel caso in cui il fabbricante della macchina da acquistare non indichi per essa il valore puntuale dell'emissione vibratoria ma si limiti ad indicare che esso è minore di 0,5 m/s ² (corpo intero) o 2,5 m/s ² (mano braccio), come si deve dimostrare la riduzione del 20% di questi valori tra macchina da sostituire e macchina da acquistare?	<p>La dichiarazione da parte del fabbricante della macchina da acquistare che riporti il valore di emissione vibratoria minore di 0,5 m/s² (corpo intero) o 2,5 m/s² (mano braccio) è sufficiente come dimostrazione dei casi in cui il fabbricante della macchina da alienare abbia dichiarato valori di emissioni uguali o superiori rispettivamente a 0,625 m/s² o 3,125 m/s². Diversamente, il richiedente potrà integrare la perizia asseverata, oltre che con la dichiarazione del fabbricante, con i valori di accelerazione delle vibrazioni rilevati sulla macchina da acquistare, secondo le stesse norme e analoghe condizioni operative di quella da sostituire. Nel caso in cui non sia possibile procedere come sopra, per l'indisponibilità dei valori di accelerazione della macchina da acquistare, il richiedente ha facoltà, per il buon esito del finanziamento, di stimare e motivare il miglioramento in perizia asseverata e fornire successivamente, in rendicontazione con la disponibilità della macchina, i valori di accelerazione delle vibrazioni</p>

		della macchina acquistata, sempre rilevati tramite le misurazioni dirette.
24	È possibile l'utilizzo della tabella tratta dal Rapporto Tecnico UNI CEN/TS 15730:2009 contenente le principali tipologie di macchine per movimento terra, lavorazioni e gli associati valori di vibrazioni trasmesse al corpo intero, al fine della determinazione dei valori di emissione vibratoria al corpo intero delle macchine da sostituire/acquistare?	No. La stessa Specifica Tecnica, adottando il Rapporto Tecnico ISO/TR 25398, precisa che con esso si intende fornire solo un metodo per stimare l'esposizione giornaliera a vibrazioni, in accordo con la norma ISO 2631 e EN 14253, mediante l'utilizzo di una tabella di correlazione tra le principali tipologie di macchine (pala meccanica, escavatore, ecc.) e i valori di esposizione a vibrazioni al corpo intero delle tipiche lavorazioni associate. Tuttavia, nella Specifica Tecnica è precisato che detta tabella non comprende tutti i modelli e non prende in considerazione le varie marche di macchine per il movimento terra. Pertanto, non è utilizzabile per documentare la riduzione dei valori di emissioni vibratoria, tra la situazione ex ante intervento e quella ex post, ai fini dell'ammissibilità del progetto.
25	Esistono norme specifiche per la dichiarazione dei valori di emissione vibratoria relativi al corpo intero (WBV) da parte dei costruttori per i carrelli elevatori?	Sì, per quanto concerne i carrelli elevatori immessi sul mercato a partire dal 2003, i valori di emissione vibratoria dichiarati dai costruttori potevano essere determinati secondo la norma UNI EN 13059. Per i Carrelli da alienare immessi sul mercato precedentemente, in assenza di norme specifiche, i valori di emissione relativi alla macchina da alienare dovranno essere rilevati utilizzando la norma UNI EN 13059. Tali misurazioni dovranno essere condotte da personale competente (iscritti all'albo ENTECA o da laboratori accreditati), e dovrà essere fornita copia completa del rapporto di prova di cui al punto 9 della norma UNI EN 13059. Il confronto dei valori di emissione così ottenuti va fatto al netto delle incertezze.
26	Esistono norme specifiche per la dichiarazione dei valori di emissione vibratoria relativi al corpo intero (WBV) da parte dei fabbricanti di macchine movimento terra? E nel caso, possono essere utilizzate per misurare anche le emissioni vibratorie delle macchine da alienare?	Per quanto riguarda alcune tipologie di macchine per movimento terra (caricatori, escavatori e terne) esiste la norma specifica UNI 11849:2022. La norma si applica alle sole vibrazioni trasmesse al corpo intero dell'operatore attraverso il piano di seduta ed è riferita alle misurazioni che i fabbricanti eseguono su macchine nuove, al fine di determinare i valori di emissione vibratoria da inserire nella documentazione obbligatoria così come richiamato nella direttiva 2006/42/CE. Qualora il fabbricante avesse proceduto a misurare i valori di emissioni vibratorie secondo tale norma, senza dichiararli nella propria documentazione o istruzioni di uso e manutenzione, dovrà fornire copia completa del rapporto di prova di cui al punto 8 della stessa.

		In questo caso, i valori di emissione relativi alla macchina da alienare dovranno essere rilevati utilizzando la stessa norma. Tali misurazioni dovranno essere condotte da personale competente (iscritti all'albo ENTECA o da laboratori accreditati). Anche per la macchina da alienare dovrà essere fornito copia completa del rapporto di prova di cui al punto 8 della norma. Il confronto dei valori di emissione così ottenuti va fatto per tutte le modalità operative di funzionamento richiamate nella norma e al netto delle incertezze.
Quesiti relativi alla Riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone Tipologia di intervento d)		
27	È possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di più dispositivi medici?	Sì.
28	È possibile richiedere il finanziamento per la sostituzione dei letti di degenza con altri dotati di 3 o 4 snodi?	Sì, purché siano rispettate le condizioni imposte dall'Allegato e sempre che tali interventi determinino un'effettiva diminuzione del rischio.
29	Sono finanziabili barelle elettriche ospedaliere per la movimentazione dei pazienti?	No. Le barelle elettriche ospedaliere non figurano nell'elenco dei beni finanziabili per la Tipologia di intervento d) in quanto l'Allegato, nella definizione di "letti di degenza", da sostituire e da acquistare, esclude espressamente i dispositivi atti allo svolgimento di visite mediche o al trasporto sotto supervisione medica. L'Allegato precisa inoltre che: <ul style="list-style-type: none"> • possono essere sostituiti esclusivamente i letti di degenza non rispondenti ai requisiti ergonomici di cui al metodo MAPO, così come riportato nel ISO/TR 12296 (letti che necessitano di essere parzialmente sollevati e/o privi di uno spazio libero di almeno 15 cm tra gli stessi e il pavimento); possono essere acquistati in sostituzione esclusivamente letti di degenza azionati, per il sollevamento, da energia non manuale.
Quesiti relativi alla Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione manuale dei carichi Tipologia di intervento e)		
30	Nel caso dei progetti che prevedono l'introduzione di sistemi automatici di alimentazione integrati in una macchina già di proprietà, quali documenti si dovranno presentare in fase di rendicontazione finale ai fini di comprovare la conformità del progetto alla direttiva macchine?	Occorre distinguere due casi: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui il sistema di alimentazione sia destinato ad essere integrato in una macchina/insieme già di proprietà dell'impresa, in modo tale da costituire/modificare un "insieme" così come definito all'art. 2 comma 2 lettera a) punto 4 del d.lgs. 17/2010, sarà necessario produrre la dichiarazione CE di conformità dell'insieme così come integrato dal sistema di alimentazione. In questo caso, infatti, non è necessaria la presentazione della dichiarazione CE di

		<p>conformità del solo sistema di alimentazione o l'eventuale dichiarazione di incorporazione, purché si evinca dalla documentazione che il sistema di alimentazione fa parte dell'insieme;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso, invece, in cui il sistema di alimentazione sia destinato ad essere integrato in una macchina/insieme già di proprietà dell'impresa, in modo tale da NON costituire NÉ modificare un "insieme" così come definito all'art. 2 comma 2 lettera a) punto 4 del d.lgs. 17/2010), sarà necessario produrre la dichiarazione CE di conformità del solo sistema di alimentazione.
<p>31</p>	<p>Per la riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione manuale di carichi mediante interventi di automazione, è necessario che gli indici di rischio siano superiori a determinati valori?</p>	<p>No. Rimane tuttavia la necessità di valutare il rischio da movimentazione manuale di unità di carico di massa uguale o superiore a 3 kg ante intervento e stimare la sua riduzione post intervento.</p>
<p align="center">Quesiti relativi alla Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi nel settore della Pesca Tipologia di intervento g)</p>		
<p>32</p>	<p>È possibile acquistare macchine o attrezzature destinate all'utilizzo in banchina e non a bordo delle unità da pesca?</p>	<p>Sì, in quanto la "produzione primaria di prodotti della pesca", ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2391 comprende "tutte le operazioni relative alla pesca, all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell'azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione".</p>